

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SOCI

Articolo 1

Il Consiglio di Amministrazione, in base al regolamento elettorale, riconferma l'istituzione della "Consulta Soci".

Articolo 2

La "Consulta dei Soci" è un organo di costante collegamento con i soci e i clienti delle diverse comunità dove la banca svolge la propria attività al fine di recepirne le esigenze e le proposte per realizzare nella comunità la coscienza di appartenere ad una cooperativa di credito attenta ai bisogni del territorio.

Articolo 3

La "Consulta", per garantire un'equilibrata rappresentanza dei diversi gruppi di soci, delle realtà economiche, associative e di volontariato, è così composta:

- un numero di membri adeguato alle entità dei Gruppi Soci locali (sede, sedi distaccate, filiali);
- un numero di membri in rappresentanza delle diverse associazioni e consorzi di imprese economiche, sociali e di volontariato.

Articolo 4

La "Consulta dei Soci":

- viene nominata, per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione;
- non ha poteri amministrativi ed i suoi membri rimangono in carica per tre anni;
- viene convocata dal Presidente della Banca almeno ogni quattro mesi o quando ne facciano richiesta la metà dei suoi membri. Il Presidente o chi lo sostituisce, ne coordina le riunioni.

Articolo 5

La "Consulta dei Soci" e i suoi singoli membri, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2, terranno ogni utile contatto con la Presidenza, la Direzione e i Responsabili delle filiali.

Terranno, oltre ai contatti personali, delle riunioni periodiche almeno ogni quattro mesi per un esame generale dell'attuazione dei programmi della Banca e, più in particolare, dei problemi dei singoli gruppi locali al fine della loro armonizzazione con i problemi generali.

Articolo 6

La "Consulta dei Soci" ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Elettorale ed Assembleare svolge le funzioni di "Commissione Elettorale" così come previsto dal regolamento stesso.

Ad integrazione delle candidature dei soci o delle proposte del Consiglio di Amministrazione, la Consulta potrà formulare anche proprie indicazioni.

Provvederà a realizzare una "scheda di votazione aperta" nella quale verranno indicati gli Amministratori, i Sindaci e i Proibiviri uscenti e rieleggibili e i nominativi dei nuovi candidati in ordine alfabetico.

Art. 7

Il presente regolamento, viene ratificato dall'Assemblea dei Soci e rimane in vigore fino a diversa deliberazione.